

**Consulenti del Lavoro**

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

Email: consigli nazionale@consulentidellavoro.itPec: consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 12/09/2025

Egregio Dottor

GIUSEPPE TRIPOLI

Direttore Generale Unioncamere

Piazza Sallustio, 21

00187 ROMA

PEC: unioncamere@pec.it**Oggetto: Deposito di atti e documenti diversi dal fascicolo di bilancio presso il Registro delle imprese**

Pregiatissimo Segretario Generale,

con riferimento alla Vostra comunicazione del 7 agosto 2025, protocollo n. 0028706/U, in risposta alla nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 0095029 del 16 maggio 2025 che, in materia di deposito di atti e documenti **diversi dal fascicolo di bilancio** presso il Registro delle imprese, ha richiamato l'applicazione delle indicazioni fornite nella circolare n. 3633/C del 26 aprile 2010, al fine di chiarire la posizione più volte espressa dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Le note ministeriali richiamate nella Vostra comunicazione, ed in particolare la nota n. 107411 del 16 agosto 2010, forniscono chiarimenti non riguardanti la materia in oggetto, in quanto si riferiscono alla fattispecie del deposito dei bilanci societari, **unico ambito** nel quale opera la riserva di legge di cui all'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il parere del MISE n. 261744 del 17 novembre 2020, da Voi citato, riguardante il caso di una variazione di attività di unità locale di una s.r.l.s. che risulta, invece, pertinente all'argomento in oggetto, contraddice il Vostro orientamento. In tale documento, infatti, il Ministero afferma con inequivocabile chiarezza che:

1. le denunce REA esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 340/2000, **riferibile esclusivamente al deposito del c.d. fascicolo di bilancio**;
2. in merito ai criteri di legittimazione alla sottoscrizione delle pratiche ComUnica, come recentemente precisato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ci si deve riferire alla circolare n. 3633/C del 26/04/2010, nella quale il Ministero considera i Consulenti del Lavoro quali professionisti "legittimati" ai sensi della legge n. 12 del 1979. La circolare chiarisce altresì che la riserva, di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies dell'art. 31 della citata legge n. 340, si **riferisce esclusivamente al deposito del fascicolo di bilancio**. La medesima circolare con riferimento ai criteri di legittimazione richiama i chiarimenti già forniti nella circolare n. 3575/C (prot. n. 550282 del 20 aprile 2004) nella quale si afferma che la "riserva sul fascicolo di bilancio" non possa essere



estesa ad atti societari di altra natura, in quanto la norma “*non pone alcuna preclusione (né di converso alcuna esclusiva) per qualsivoglia ordine professionale (o intermediario abilitato o altro soggetto) differente dai commercialisti, ragionieri e periti commerciali*”;

3. l'art. 1, c. 4, lett. f), del D.lgs. n. 139/2005 non costituisce modifica o integrazione dell'ambito di applicazione del citato art. 31, cc. 2-quater e 2-quinquies, ma si limita ad indicare una “*astratta competenza tecnica dei professionisti ivi contemplati*”.

Da ultimo, con riguardo all'articolo 5 del d.lgs. n. 183 del 2021 si chiarisce che detta disposizione si limita a stabilire che la sottoscrizione degli atti di cui si chiede il deposito venga apposta “dal soggetto obbligato o legittimato”, senza tuttavia specificare quali professionisti rientrino nella categoria dei legittimati e quali invece ne siano esclusi.

L'assenza di tale indicazione deve necessariamente far ritenere che nessuna sia cambiata con riguardo alle categorie di soggetti legittimati e, pertanto, i suddetti chiarimenti ministeriali mantengono tuttora piena validità e risultano conformi al vigente quadro normativo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che non occorra alcun intervento normativo per ampliare le categorie di professionisti legittimati ad agire e, pertanto, la scelta di alcune Camere di Commercio di escludere i Consulenti del Lavoro dalla presentazione, in nome e per conto dei propri clienti, di pratiche telematiche diverse dal fascicolo di bilancio, risulta arbitraria e contraria alle previsioni normative vigenti e alle indicazioni fornite negli anni da parte del Ministero competente in materia e qui sinteticamente ricostruite, facendo altresì venir meno lo spirito di semplificazione degli adempimenti amministrativi che dovrebbe caratterizzare ComUnica.

Pertanto, alla luce della ricostruzione operata, si ritiene che ai Consulenti del Lavoro abilitati ai sensi della legge n. 12 del 1979 debba essere consentita la presentazione di pratiche diverse dal *fascicolo di bilancio*, in nome e per conto della propria clientela alle stesse condizioni e con le medesime procedure consentite ad altre categorie professionali.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to

Francesca Maione